

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma, 8 -9- giugno 2006

Rassegna della normativa dell'Unione Europea  
di interesse regionale

gennaio 2006 - giugno 2006

Relatori:

Avv. Gianna Di Danieli

Avvocatura regionale - Regione Friuli-Venezia Giulia

Dott.ssa Luisa Geromet

Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio - Regione Friuli-Venezia Giulia

## Premessa

La selezione è stata operata fra gli atti normativi emessi dalle istituzioni della Comunità Europea dal gennaio 2006 a giugno 2006, o entrati in vigore nel medesimo periodo.

Si intendono segnalare gli atti normativi di interesse regionale in senso ampio e perciò comprendente sia gli atti che incidono direttamente sull'esercizio della potestà legislativa regionale, sia quelli che riguardano le politiche comunitarie alle quali le regioni partecipano.

Si è ritenuto di prendere in considerazioni anche atti normativi non vincolanti, dai quali sia però possibile desumere la posizione di un'istituzione comunitaria rispetto a determinate questioni rilevanti o alle sinergie fra diverse politiche comunitarie; si è ritenuto, inoltre, di segnalare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tribunale di Primo grado e della Corte dei Conti della U.E.

Tale selezione è stata effettuata attingendo alle informazioni tratte dal sito dell'Unione Europea, dalle banche dati professionali sulla normativa comunitaria nonché dalla stampa economico finanziaria, al fine di evidenziare gli atti che per varie ragioni risultano di interesse regionale.

## Sommario

### Notizie

### Appalti:

- REGOLAMENTO (CE) N. 2083/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005 che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

### Aiuti di Stato:

- Commissione europea (2006/C 54/08) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
- DECISIONE della Commissione europea, 16 marzo 2005 relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa, (2006/261/CE), notificata con il numero C(2005) 591
- DECISIONE della Commissione europea, 14 dicembre 2004 Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero, 2005/919/CE, notificata con il numero C(2004) 4746
- DECISIONE della Commissione europea, 26 novembre 2003 relativa al regime di aiuti al quale l'Italia, Regione Piemonte, intende dare esecuzione in favore della riduzione dell'inquinamento atmosferico sul suo territorio, (2006/63/CE), notificata con il numero C(2003) 3520
- Corte di Giustizia dell'U.E. (Seconda Sezione), Sentenza del 10 gennaio 2006, nel procedimento C-222/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

## NOTIZIE

E' stato approvato il D.lgs. n. 163 del 2 aprile 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi in recepimento delle Direttive comunitarie n. 17 e 18 del 2004. Il Codice, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006 n. 100 (Supplemento Ordinario n. 107/L) n. 263 del 12 aprile 2006, nel recepire le direttive effettua il coordinamento della materia e dispone la abrogazione di 29 leggi, regolamenti e decreti e di oltre 100 articoli sparsi in circa 30 diverse disposizioni di legge.

E' stata approvata la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006, che delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dal prossimo 23 febbraio, i decreti legislativi recanti le norme necessaria all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi degli allegati A e B dello stesso provvedimento. Fra queste si segnalano le deleghe relative alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, alla protezione giuridica delle invenzioni in campo biotecnologico ed al sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza in prima lettura, la direttiva relativa ai servizi nel mercato, interno (c.d. Direttiva Bolkestein). Si tratta, allo stato, di una prima lettura (che dovrà ora essere vagliata da Commissione e Consiglio) di uno dei testi di maggiore importanza per l'UE, avente l'obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi (salvi i diritti sociali dei lavoratori previsti dalle legislazioni nazionali, mantenendo però, contemporaneamente, «un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici, nonché diritti sociali e del consumatore»).

## Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione europea

Tipo di atto e data: Regolamento (CE) n. 2083/2005 del 19 dicembre che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

Pubblicazione: GUUE L 333/28 del 20.12.2005

Destinatari: Tutti i soggetti dell'ordinamento interno degli Stati membri

Termine per l'attuazione: entrato in vigore il g. 1 gennaio 2006

Materia: appalti pubblici

### SINTESI

Il regolamento modifica le direttive relative agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi con riferimento alle soglie di applicazione della disciplina in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Direttiva 2004/18/CE (c.d. classica):

- la soglia passa da 154.000 euro a 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
- da 236.000 euro a 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali, aventi per oggetto determinati prodotti del settore e aggiudicati dalle autorità governative centrali;
- da 5.923.000 euro a 5.278.000 euro per gli appalti pubblici di lavori.

Direttiva 2004/17/CE (cd. settori esclusi):

- la soglia passa da 473.000 euro a 422.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi;
- da 5.923.000 euro a 5.278.000 per gli appalti di lavori.

Viene anche abrogato il regolamento (CEE) n. 1461/93 che limita l'accesso dei candidati e offerenti degli Stati Uniti agli appalti pubblici (Regolamento (CE) n. 352/2006 del Consiglio del 27 febbraio. GUUE L 59/7 del 01.03.2006), in seguito alla decisione degli Stati Uniti stessi (che ha effetto dal 1° marzo 2006) di abrogare le sanzioni imposte ai sensi del titolo VII del Trade Act del 1988.

Il regolamento (CEE) n. 1461/93, era stato infatti, adottato quale contromisura rispetto alle iniziative prese dagli Stati Uniti a norma del titolo VII del Trade Act del 1988 nei confronti dei candidati e offerenti della Comunità.

## Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione

Tipo di atto e data: (2006/C 54/08) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013

Pubblicazione: GUUE 2006/C 54/08

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c\\_054/c\\_05420060304it00130044.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_054/c_05420060304it00130044.pdf)

Destinatari:

Termine per l'attuazione:

Materia:

### SINTESI

Gli aiuti di Stato a finalità regionale sono quelli che la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune in quanto diretti a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea (articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato)

I criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità di tali aiuti di Stato sono stati codificati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, modificati da GU C 288 del 9.10.1999, pag. 15 e da GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5) relativi al periodo 2000-2006. Le regole specifiche che si applicano agli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento sono stabilite dalla disciplina multisetoriale del 2002 (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3).

Con il documento all'esame la Commissione ha operato una revisione generale al fine di redigere nuovi orientamenti applicabili dal 2007 al 2013 per adeguare il sistema ai mutamenti politici ed economici avvenuti dal 1998 in poi, tra cui l'allargamento dell'Unione europea il 1o maggio 2004, l'adesione anticipata di Bulgaria e Romania e l'accelerazione del processo di integrazione a seguito dell'introduzione della moneta unica.

### OGGETTO

Gli aiuti di Stato a finalità regionale possono consistere in:

- 1) investimenti a favore delle grandi imprese;
- 2) aiuti al funzionamento delle imprese;
- 3) livelli più elevati di aiuti agli investimenti concessi a piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate;
- 4) aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione;

## OBIETTIVI

Poiché sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione europea

nel suo complesso. Questa specificità regionale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, anche se a volte con intensità di aiuto superiori nelle zone svantaggiate per tener conto delle difficoltà specifiche che esse devono affrontare.

Gli aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti hanno infatti come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate, in particolare incoraggiando le imprese ad insediarsi nuovi stabilimenti.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

La Commissione applicherà i presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale concessi in tutti settori dell'economia ad eccezione del settore della pesca e dell'industria carbonifera, i trasporti e le costruzioni navali che sono soggetti a norme speciali stabilite da strumenti giuridici specifici. Sono del pari esclusi l'industria siderurgica (settore nel quale per prassi consolidata gli aiuti sono ritenuti incompatibili), la produzione di prodotti agricoli e gli investimenti nel settore delle fibre sintetiche.

La Commissione intende applicare i presenti orientamenti a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006. Gli aiuti a finalità regionale concessi o da concedere prima del 2007 verranno valutati in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 relativi al periodo 2000-2006.

## CARTA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

La carta degli aiuti a finalità regionale dello Stato membro L'insieme formato, da un lato, dalle regioni di uno Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall'altro, dai massimali d'intensità degli aiuti all'investimento iniziale approvati per ciascuna regione costituisce.

La carta degli aiuti a finalità regionale definisce anche le regioni ammissibili alla concessione di aiuti alle imprese. I regimi di aiuti al funzionamento non sono compresi nelle carte degli aiuti a finalità regionale e sono valutati caso per caso in base alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Ovviamente, spetta agli stessi Stati membri, purché rispettino le condizioni previste dai presenti orientamenti, decidere se intendono concedere aiuti a

finalità regionale a favore degli investimenti e fino a quale livello. Di conseguenza, dopo la pubblicazione dei presenti orientamenti, ciascuno Stato membro deve notificare quanto prima alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un'unica carta degli aiuti a finalità regionale, relativa all'intero territorio nazionale.

La Commissione esaminerà le notifiche secondo la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato e, terminata tale analisi, pubblicherà le carte degli aiuti a finalità regionale approvate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali carte saranno valide a partire dal 1o gennaio 2007, o dalla data della loro pubblicazione qualora sia successiva, e saranno considerate parte integrante dei presenti orientamenti.



## Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione europea

Tipo di atto e data: DECISIONE del 16 marzo 2005 relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa, (2006/261/CE), notificata con il numero C(2005) 591

Pubblicazione: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 94/42 del 1/4/2006

Destinatari: Repubblica italiana

Termine per l'attuazione: vedi artt. 2 e 4

Materia: aiuti di Stato

### SINTESI

Le agevolazioni fiscali disposte dalla misura di cui trattasi costituiscono un regime di aiuti di Stato al funzionamento incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE
--

Il 2 ottobre 2003 in Italia è entrato in vigore, il Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici» (convertito in legge, senza modifiche, con la legge 24 novembre 2003 n. 326).

L'articolo 1, primo comma, lettera d) e l'articolo 11 del DL 269/2003 prevedono incentivi fiscali specifici per le società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004.

La Commissione, ritenendo che ricorressero tutti i presupposti previsti dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE per considerare la misura su indicata quale aiuto di Stato, ha osservato quanto segue

Le agevolazioni di cui sopra creano "vantaggi selettivi" in giacché appaiono favorire determinate imprese e, in particolare, quelle con sede in Italia. Infatti una società straniera operante in Italia tramite una stabile organizzazione beneficia della riduzione dell'aliquota effettiva solo per la parte della sua attività attribuibile alla struttura "italiana"; ma tale differenziazione, benché sia giustificabile sotto il profilo fiscale in base alla logica territoriale del sistema tributario, non è ammissibile quando si tratta di una misura di aiuto, in quanto mette manifestamente le società straniere che operano in Italia in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto alle società italiane.

Non è dubbio che i benefici di cui trattasi siano composti da risorse statali poiché il beneficio proviene dallo Stato in quanto consiste nella rinuncia a gettiti d'imposta di norma percepiti dall'erario italiano.

Quanto all'effetto sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione ritiene che la misura suindicata può falsare la concorrenza tra imprese e gli scambi tra Stati membri dato che le società beneficiarie possono operare in mercati

internazionali e svolgere attività commerciali e altre attività economiche in mercati caratterizzati da un'intensa concorrenza.

Concedendo un'agevolazione fiscale straordinaria alle società che decidono di farsi quotare in borsa, il regime migliora la posizione concorrenziale e la capacità finanziaria di tali società rispetto alle concorrenti. Visto che gli effetti sopra descritti possono favorire beneficiari italiani operanti su mercati nei quali avvengono scambi intracomunitari, la Commissione ritiene, anche per questo motivo, che il regime incida sugli scambi e falsi la concorrenza.

Infine, i benefici in oggetto non rientrano tra i regimi di aiuto compatibili con il mercato comune.

La Commissione conclude pertanto che le agevolazioni fiscali disposte dalla misura di cui trattasi costituiscono un regime di aiuti di Stato al funzionamento, cui non si applica nessuna delle deroghe al divieto generale vigente per tali aiuti e che è pertanto incompatibile con il mercato comune.

La Commissione ritiene inoltre che l'Italia abbia dato illegalmente esecuzione alla misura di cui trattasi e che debba prontamente provvede al recupero degli aiuti già erogati.

## Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione europea

Tipo di atto e data: DECISIONE del 14 dicembre 2004 Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero, 2005/919/CE, notificata con il numero C(2004) 4746

Pubblicazione: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 335/39 del 21/12/2005

Destinatari: Repubblica italiana

Termine per l'attuazione: artt. 2 e 3

Materia: aiuti di Stato

### SINTESI

Gli incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero costituiscono un regime di aiuti di Stato (al funzionamento) incompatibile con il mercato comune.
--

L'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici» (convertito, senza modifiche, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) prevede incentivi fiscali specifici per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero ed.

La Commissione, ritenendo che ricorressero tutti i presupposti previsti dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE per considerare la misura su indicata quale aiuto di Stato, ha osservato quanto segue.

In primo luogo il regime all'esame concede ai beneficiari un vantaggio economico equivalente alla diminuzione dell'imponibile per un importo corrispondente alle spese sostenute per la partecipazione ad esposizioni all'estero, che si aggiunge alla deduzione ordinaria dai ricavi d'impresa lordi, consentita ai fini fiscali. Un'impresa beneficiaria che sostiene tali costi iscrive a bilancio una rettifica negativa, il che comporta la diminuzione dell'imposta sul reddito imponibile dell'impresa nell'esercizio fiscale in questione. Il vantaggio si traduce infine in un minore pagamento d'imposta relativamente a tale esercizio, con conseguente vantaggio finanziario per il beneficiario.

In secondo luogo, il vantaggio è concesso con fondi statali in quanto consiste in una rinuncia a gettito d'imposta normalmente percepito dall'erario italiano.

In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che il regime all'esame accordasse un vantaggio selettivo ai beneficiari in quanto sembrava andare ad esclusivo beneficio delle imprese che svolgono attività espositiva di prodotti per l'esportazione, escludendo le altre attività imprenditoriali. La Commissione inoltre ha ritenuto che il regime avvantaggiasse le imprese italiane partecipanti a dette fiere espositive all'estero rafforzandone la posizione rispetto ai loro concorrenti stranieri, compresi sia i commercianti esteri in concorrenza con le

imprese in questione sul mercato italiano e sui mercati esteri che i concorrenti esteri stabiliti in Italia in concorrenza con i beneficiari sul mercato italiano.

Infine, si è ritenuto che la misura incidesse sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri perché gli obiettivi e gli effetti del regime riguardano specificamente il miglioramento delle condizioni di scambio dei beneficiari nell'esportazione dei loro beni su mercati esteri e dunque interessano direttamente le imprese che operano nel commercio internazionale, compreso il commercio intracomunitario. Inoltre, anche gli aiuti ad attività di esportazione extracomunitaria possono incidere sul commercio intracomunitario e distorcere la concorrenza all'interno della Comunità.

La Commissione conclude che le agevolazioni fiscali concesse mediante la misura in questione costituiscono un regime di aiuti di Stato al funzionamento, al quale non è applicabile alcuna delle previste deroghe e che è pertanto incompatibile con il mercato comune.

La Commissione ritiene inoltre che l'Italia abbia dato illegittimamente esecuzione alla misura in questione e che debba pertanto provvedere al recupero delle somme illegittimamente erogate.

## Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione della Commissione europea

Tipo di atto e data: DECISIONE del 26 novembre 2003 relativa al regime di aiuti al quale l'Italia, Regione Piemonte, intende dare esecuzione in favore della riduzione dell'inquinamento atmosferico sul suo territorio, (2006/63/CE), notificata con il numero C(2003) 3520

Pubblicazione: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Destinatari: Repubblica italiana

Termine per l'attuazione:

Materia: aiuti di Stato

### SINTESI

Il regime di aiuti notificato dalla Regione Piemonte per l'estensione della rete di distribuzione per la vendita di gas naturale per autotrazione, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, con lettere,

Il regime di aiuti notificato della Regione Piemonte (in data 16 dicembre 2002) riguarda l'estensione della rete di stazioni di servizio per la distribuzione del gas naturale (metano) per autotrazione. La regione persegue l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del trasporto pubblico e privato facendo diminuire l'uso dei combustibili tradizionali (il biossido di azoto; il particolato fine; il benzene

L'aiuto proposto è concesso sotto forma di sovvenzione e ammonta a 150 000 EUR per impianto di distribuzione.

Il bilancio ammonta a circa 5 milioni di EUR. La durata del regime dipende dalla dotazione di bilancio, che risulta prevista per gli anni 2002, 2003 e 2004.

La Commissione ha istruito il procedimento che ha portato alla decisione in commento in base a diversi dubbi che facevano propendere per la qualifica del regime all'esame quale aiuto di Stato.

Innanzitutto la Commissione ha osservato che l'importo dell'aiuto supera il massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni per ogni singola impresa, fissato dal Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo al c.d. de minimis.

Inoltre è stato rappresentato il dubbio in merito alla distanza della rete dai confini intracomunitari e in merito al possibile impatto della misura sugli scambi intracomunitari, dato che non si tratta di una misura «de minimis».

E' stato poi sollevato il dubbio in merito alla proprietà degli impianti di distribuzione di gas naturale e all'identità dei beneficiari dell'aiuto, al fine di evitare casi di concentrazione di aiuti a beneficio di grandi compagnie di distribuzione.

Sono stati infine sollevati dubbi in merito all'impatto sull'ambiente della misura e in relazione ai costi ammissibili.

Nonostante le perplessità espresse la Commissione ha riconosciuto, dopo una attenta valutazione del regime all'esame e della giurisprudenza comunitaria in materia che il regime di aiuti notificato dalla Regione Piemonte per l'estensione della rete di distribuzione per la vendita di gas naturale per autotrazione, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

## Giurisprudenza comunitaria

Istituzione emittente: Corte di Giustizia dell'U.E. (Seconda Sezione)

Tipo di atto e data: Sentenza del 10 gennaio 2006, nel procedimento C-222/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

Pubblicazione: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 48/6 25.2.2006 (il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado")

Destinatari: Repubblica Italiana

Termine per l'attuazione: ----

Materia: aiuti di Stato

### SINTESI

«Aiuti concessi dagli Stati — Artt. 87 CE e 88 CE — Banche — Fondazioni bancarie — Nozione d'impresa — Riduzione dell'imposta diretta sui dividendi percepiti dalle fondazioni bancarie — Qualificazione come aiuto di Stato — Compatibilità con il mercato comune — Decisione della Commissione 2003/146/CE — Giudizio di validità — Irricevibilità — Artt. 12 CE, 43 CE e 56 CE — Divieto di discriminazione — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali»

Nel procedimento C-222/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 23 marzo 2004, nella causa Ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, la Corte (Seconda Sezione), ha pronunciato il seguente dispositivo:

- 1) In esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere sulla base della disciplina applicabile nel periodo rilevante, una persona giuridica come quella oggetto della causa principale può essere qualificata come «impresa» ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e in quanto tale essere sottoposta, per tale periodo, alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
- 2) In esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere, un'esenzione dalla ritenuta sui dividendi come quella oggetto della causa principale può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.